



COMUNE DI CAPANNOLI
Provincia di Pisa

Settore

I – GOVERNO E GESTIONE DEL TERRITORIO

REGOLAMENTO URBANISTICO

VARIANTE N. 5 AL REGOLAMENTO URBANISTICO

Variante art. 238 LRT 65-14

Con procedure art. 34 Legge Regionale 10.11.2014,
n. 65

Progettista – Ing. Fabio Talini
Albo Ingegneri Provincia di Pisa n° 3561 Sez. A/a
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

RELAZIONE URBANISTICA

Gruppo di lavoro

Sindaca
Assessore all'Urbanistica

Arianna Cecchini
Federico Mangini

Settore I Governo e Gestione del Territorio

Ing. Fabio Talini
Geom. Maurizio Meini
Arch. Giacomo Canapini
Ing. Alberto Vita
Roberta Rescia
Francesco Pellegrini

Responsabile del procedimento
Garante dell'informazione e della partecipazione

Ing. Fabio Talini
Geom. Luca Palazzuoli

Data

Novembre 2023



Indice generale

1- INTRODUZIONE.....	4
2- MOTIVAZIONE DELLA VARIANTE.....	6
3- DESCRIZIONE DELLA VARIANTE.....	8
4- ELABORATI COSTITUENTI LA VARIANTE.....	10
5- IL PROCEDIMENTO DI VARIANTE URBANISTICA.....	11
5.1 - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS.....	13
5.2 - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA.....	13
6- MATERIA VINCOLISTICA.....	15
7- ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE.....	16
8- CONTENUTI DELLA VARIANTE AL R.U.....	17
8.1 – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI SUOLI.....	17
9- EFFETTI DELLA VARIANTE SUL DIMENSIONAMENTO DI REGOLAMENTO URBA- NISTICO E DI PIANO STRUTTURALE.....	20
10- CONDIZIONI ALLA FATTIBILITÀ GEOLOGICA, IDRAULICA E SISMICA.....	21
11- VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI.....	22
12- COERENZA CON GLI STRUMENTI SOVRAORDINATI.....	24



COMUNE DI CAPANNOLI
Provincia di Pisa

OGGETTO:

**VARIANTE N. 5 AL REGOLAMENTO URBA-
NISTICO AI SENSI DELL'ART. 238 DELLA
LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 65/2014.**

RELAZIONE URBANISTICA



1- INTRODUZIONE

Il Comune di Capannoli è dotato di Piano Strutturale, approvato, ai sensi dell'art. 36, comma 10, della L.R.T. n° 5/95 con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 31/07/2006 e di Regolamento Urbanistico di cui all'art. 55 della L.R.T. n° 1/2005, approvato ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R.T. n° 1/2005, con delibera di consiglio comunale n. 19 del 20 aprile 2009; il Regolamento Urbanistico ha acquisito efficacia a partire dal 01/07/2009, data di pubblicazione sul BURT.

Con delibera di C.C. n. 10 del 18/02/2013, il Comune di Capannoli ha adottato una variante manutentiva al R.U., approvata con delibera di C.C. n. 29 del 31.07.2013.

Con delibera di C.C. n.16 del 16/09/2016, il Comune di Capannoli ha approvato una variante al R.U. localizzativa di un ambito di recupero denominato "A.U.R. 1.25 recupero area produttiva all'ingresso sud del capoluogo - parco auto d'epoca".

Con delibera di C.C. n. 52 del 29/12/2016, il Comune di Capannoli ha adottato la variante per aggiornamento a scadenza quinquennale del R.U., approvata successivamente con delibera di C.C. n. 43 del 26/09/2017.

Con delibera di C.C. n. 5 del 22/02/2019, il Comune di Capannoli ha adottato una variante al R.U. di "Assestamento del territorio comunale", successivamente approvata con delibera di C.C. n.63 del 28/09/2019.

Con delibera di C.C. n. 31 del 30/03/2019, il Comune di Capannoli ha adottato una variante al R.U. di reiterazione dell'area A.U.P. 2.2 – Utoe strategica produttiva, successivamente approvata con delibera di C.C. n.17 del 12/05/2020, variante divenuta esecutiva, con la pubblicazione sul BURT regionale n. 29 avvenuta in data 15/07/2020.

Con delibera di C.C. n.83 del 23/12/2019 il Comune di Capannoli, ha adottato una variante normativa alle N.T.A. del Regolamento Urbanistico vigente, in modalità semplificata ai sensi dell'articolo 30 della Legge Regionale Toscana n. 65/2014 e succ. mm.ii. divenuta esecutiva per mancanza di osservazioni ai sensi dell'articolo 32 comma 3 della medesima legge, con la pubblicazione sul BURT regionale n. 10 avvenuta in data 04/03/2020.

Con delibera n.86 del 29/09/2017 la Giunta dell'Unione dei Comuni Valdera, di cui fa parte anche il Comune di Capannoli, ha dato avvio del procedimento per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale.

Con deliberazione di Giunta dell'Unione Valdera n. 63 del 20/05/2019, è stata approvata, ai sensi dell'art. 23 comma 7 della Legge Regionale n. 65/2014, la proposta di Piano Strutturale Intercomunale (PSI) dei Comuni dell'Unione Valdera, redatta dall'Ufficio Unico di Piano della stessa Unione.

Con Deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera con atto n. 73 del 08/06/2020, è stato provveduto all'aggiornamento della proposta di Piano Strutturale Intercomunale risalente alla precedente deliberazione n. 63/2019 per mezzo di rettifica di alcuni errori materiali e di approfondimento di alcune tematiche inerenti il profilo geologico-idraulico, di adeguamento al nuovo P.A.I. dell'Autorità di Bacino, nonché al coordinamento tra i Comuni dell'Unione Valdera con una nuova approvazione della proposta di Piano Strutturale Intercomunale (PSI) dei Comuni dell'Unione Valdera, redatta dall'Ufficio Unico di Piano.

Con deliberazione di C.C. n.35 del 07/07/2020, il Comune di Capannoli ha adottato il Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni dell'Unione Valdera.



COMUNE DI CAPANNOLI
Provincia di Pisa

Con delibera di C.C. n.60 del 28/09/2020 il Comune di Capannoli, ha adottato la Variante nr. 2, semplificata ai sensi dell'art. 30 della L.R.T. n. 65/2014 del Regolamento Urbanistico, successivamente approvata con delibera di C.C. n.79 del 26/11/2020.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 28 settembre 2020, esecutiva, è stata adottata la Variante puntuale al R.U. per inserimento di un ambito di recupero denominato "A.U.R. 1.28" "localita' Podere Pian di Selva – La Casina", successivamente approvata con delibera di C.C. n.88 del 29/12/2020.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 10 febbraio 2021, esecutiva, è stata approvata una correzione di errori materiali riscontrati negli elaborati del Regolamento Urbanistico ai sensi dell'articolo 21 della Legge Regionale Toscana n. 65 del 10/11/2014.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 24 settembre 2021, è stata adottata la Variante nr. 3 semplificata ai sensi dell'art. 30 della L.R.T. n. 65/2014 del Regolamento Urbanistico, divenuta efficace per mancanza di osservazioni a seguito di pubblicazione sul BURT n. 47 Parte II della Regione Toscana in data 24/11/2021.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 9 agosto 2023, è stata adottata la Variante nr. 4, ai sensi dell'art. 34 e 238 della L.R.T. n. 65/2014, del Regolamento Urbanistico, divenuta efficace per mancanza di osservazioni a seguito di pubblicazione sul BURT n. 40 Parte II della Regione Toscana in data 04/10/2023.

Il Comune è attualmente, dotato di perimetro transitorio del territorio urbanizzato, così come definito ai sensi dell' art 224 della LRT 65/2014; ossia si considera territorio urbanizzato tutto quello che non è individuato come area a prevalente o esclusiva funzione agricola.



2- MOTIVAZIONE DELLA VARIANTE

In questi anni di prima applicazione della variante per aggiornamento quinquennale del Regolamento Urbanistico, approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 43 del 26/09/2017 e successive varianti puntuali approvate rispettivamente con deliberazioni di consiglio comunale n. 63 del 28 settembre 2019, n. 79 del 26 novembre 2020, n. 88 del 29 dicembre 2020, n. 62 del 24 settembre 2021, non è stato ritenuto necessario apportare modifiche sostanziali alle previsioni generali di assetto urbanistico del territorio comunale.

Anche il Piano Strutturale vigente, che definisce le indicazioni strategiche di governo del territorio comunale, con i suoi indirizzi programmatici e progetti di tutela e valorizzazione, è rimasto invariato.

In sostanza, si ritiene ancora valida l'impostazione che vede il territorio comunale articolato in tre grandi contesti: la piana dell'Era, ubicata a nord-est del territorio comunale, l'area agricola leggermente collinare, posta a sud-est del fiume Era e le aree urbane costituite dal capoluogo e dalla frazione di Santo Pietro Belvedere, definito, come per legge, urbanizzato. Tali aree, distinte fra loro, sono ben individuate nella tavola numero AG 02 del Quadro Conoscitivo del vigente Piano Strutturale e ognuna delle stesse è dotata di proprie peculiarità e valori ambientali, di proprie criticità e potenzialità, che, assieme, costituiscono un territorio variegato, caratterizzato sia dalla presenza agricola che industriale, dove ambiente, paesaggio, storia e cultura si intrecciano in un buon equilibrio, costituendo un ambiente tipico delle zone della Valdera.

La salvaguardia e la valorizzazione del territorio e delle sue identità, la messa in sicurezza da rischi idraulici ed idrogeologici, la riqualificazione e lo sviluppo sostenibile degli insediamenti residenziali e produttivi, restano ancora obiettivi di pianificazione primari, condivisi e da salvaguardare.

La totale conferma degli indirizzi programmatici del Piano Strutturale del 2006 e della loro attuazione, attraverso la disciplina dei suoli del Regolamento Urbanistico, non ha richiesto necessaria l'adozione di varianti di particolare rilievo, se non, varianti di aggiustamento o puntuali, realizzate nel corso degli anni, per fronteggiare particolari esigenze generatesi durante questo periodo. A ciò va aggiunto il fatto che, la prossima scadenza delle previsioni di attuazione delle trasformazioni di cui agli art. 55 e 56 della Legge Regionale 01/05 come fissata dalla legge regionale n. 65/2014 e dalla legge regionale n.47/2022, per l'avvio del procedimento di formazione del nuovo Piano Operativo, in sostituzione del vigente R.U., consiglia di rimandare a tale momento la revisione organica del vigente strumento urbanistico.

All'interno di questa più ampia visione, è stata presentata in data 09/11/2023 al prot. n. 10442 l'ed in data 15/11/2023 al prot. 10580 apposita istanza da parte di privati su terreni di propria esclusiva e piena proprietà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del D.P.R. 327/2001 comma 1, che richiede, per la sua attuazione, la preventiva variazione dello strumento urbanistico, per la modifica della parte finale del tracciato della pista ciclabile di progetto in prossimità della Strada Provinciale n. 64 detta della "Fila", e per la cessione dei tratti di terreno interessati a titolo gratuito all'Amministrazione Comunale, condizionata alla realizzazione di tale modifica del tracciato. Essendo vantaggioso per l'Amministrazione Comunale modificare il tracciato e renderlo rettilineo e quindi acquisire tali strisce di terreno ed evitare contenziosi legati alle procedure espropriative nel caso si volessero individuare destinazioni consimili, si rende necessario procedere alla formazione della Variante puntuale in oggetto, demandando al momento successivo all'acquisizione dei terreni, legata alla trasformazione urbanistica richiesta da parte dei



cessionari dell'area, la realizzazione concreta della progettazione ed esecuzione della porzione in oggetto di tale opera pubblica.

Osservando che le aree in oggetto ricadono in prossimità della rotatoria di intersezione fra Via Pian del Roglio e la strada detta 64 della Fila, tale richiesta consente di poter rispondere ad un interesse pubblico legato ad un miglioramento del tracciato e al miglioramento della sicurezza dei ciclisti in quanto in tale tratto non si percorrerà il retro di un'abitazione esistente, ma si procederà in senso rettilineo del tracciato di Via Pian del Roglio avendo una visibilità completa della stessa e non percorrendo un tratto leggermente isolato e non visibile da terze persone.

Tale richiesta di variante è stata illustrata alla Giunta Comunale. Dato atto che l'Amministrazione Comunale, ha, quale indirizzo politico-amministrativo primario, la realizzazione della pista ciclabile, visto i vantaggi che la modifica proposta produce, la stessa è stata ritenuta meritevole di approvazione. La Giunta, pertanto, ha dato incarico al Settore I Governo e Gestione del Territorio, di redigere una variante puntuale al Regolamento Urbanistico vigente ed eventualmente, se del caso, agli altri strumenti di pianificazione ad esso correlati.

La modifica, piccola in confronto alle dimensioni del tracciato e derivante, come in questo caso, dalle opportunità che si possono offrire per migliorare la qualità della vita degli insediamenti urbani esistenti, contribuisce a realizzare le visioni già previste dal Piano Strutturale Intercomunale adottato e del Regolamento Urbanistico vigente, nonché a poter migliorare le infrastrutture pubbliche di progetto atte a soddisfare le esigenze di standards pubblici per una migliore qualità della vita.




3- DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

Nel dettaglio, l'istanza presentata da soggetto privato, riguarda nello specifico:


- modifica della cartografia con indicazione del nuovo tracciato stradale;

Il Regolamento Urbanistico vigente, formatosi a seguito dei sopra descritti atti di governo del territorio, prevede, attualmente, dal punto di vista urbanistico, la realizzazione della pista ciclabile col percorso finale di collegamento alla strada Provinciale denominata "64" della Fila come dettagliato nella zonizzazione urbanistica attuale, che viene modificata come mostrato nel dettaglio cartografico seguente: (evidenziata all'interno dell'ellisse rosso)

REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE



REGOLAMENTO URBANISTICO VARIATO



La modifica richiesta, prevede solo una piccola variazione del tracciato della pista ciclabile, che dal fare un percorso a "C" per circoscrivere un fabbricato esistente, continua il percorso lineare su Via Pian del Roglio.

Per la trattazione puntuale dell'istanza si rimanda al successivo capitolo 7 intitolato "Contenuti della variante al R.U.", dove sono stati sinteticamente e singolarmente descritte le considerazioni e gli effetti ambientali della stessa.

Con la suddetta variante non si rilevano incoerenze con gli obiettivi generali e specifici del Piano Strutturale approvato con delibera di C.C. n 43 del 31.07.2006 e con gli indirizzi espressi nel documento di "Avvio del procedimento" del Piano Strutturale Intercomunale, né tantomeno col Piano Strutturale Intercomunale adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 35 del 07/07/2020 ed in ogni caso rileviamo che:



- non si evidenziano incoerenze esterne con gli altri strumenti della pianificazione territoriale (PIT/PPR – PTCP);
- la variante opera in continuità di pianificazione e previsione urbanistica generale di PS e RU.;
- non si rilevano incoerenze con gli eventuali piani o programmi di settore di altre amministrazioni;
- le aree oggetto di variante non sono state dichiarate né contengono entità che siano state dichiarate "Beni paesaggistici con provvedimento Amministrativo ai sensi degli art. 141 – 146 del D.Lgs. 42/2004;
- le aree di variante non sono soggette alla disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 142 del D. Lgs 42/04;
- le aree della variante non sono state dichiarate e non contengono entità che siano state dichiarate "Beni culturali archeologici ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 42/2004;
- la variante non ha valenza sovracomunale;
- la variante non apporta ricadute negative sul patrimonio culturale né comporta danno ad aree o paesaggi riconosciuti come oggetto di tutela a livello nazionale, comunitario o internazionale, in quanto sul territorio comunale interessato non sono presenti aree SIR, SIC, ZPS o Habitat protetti;
- la variante non ha rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;



4- ELABORATI COSTITUENTI LA VARIANTE

La Variante al Regolamento Urbanistico è composta dai seguenti elaborati:

Tavole cartografiche del R.U. con la modifica puntuale apportata:

- Tavola 1 del R.U. "Il Territorio Comunale Nord";
- Tavola 2 del R.U. "Il Territorio Comunale Sud";
- Tavola 3 del R.U. "Capannoli Nord";
- Tavola 4 del R.U. "Capannoli Sud";
- Tavola 5 del R.U. "Santo Pietro Belvedere";
- Estratti cartografici delle aree oggetto di intervento (Stato attuale e modificato);




5- IL PROCEDIMENTO DI VARIANTE URBANISTICA

La Variante in oggetto è promossa da privati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del D.P.R. 327/2001 comma 1 su terreni di propria esclusiva e piena proprietà e richiede, per la sua attuazione, la preventiva variazione dello strumento urbanistico.

Il Comune di Capannoli, essendo dotato di Regolamento Urbanistico approvato all'entrata in vigore della legge regionale n. 65/2014 ha l'obbligo di avviare il provvedimento di formazione del nuovo piano strutturale entro cinque anni dalla stessa data di entrata in vigore della legge regionale n. 65/2014, cosa che è stata fatta, attraverso la predisposizione del Piano Strutturale Intercomunale, adottato dal Comune di Capannoli con propria deliberazione di Consiglio Comunale numero 35 del 07/07/2020.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 224 della medesima legge regionale n. 65/2014, nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica adeguati ai contenuti della suddetta legge, si considerano territorio urbanizzato le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nel piano strutturale vigente al momento dell'entrata in vigore della legge; in sostanza tutte le aree interne al perimetro delle UTOE individuato dal vigente Piano Strutturale nella tavola AG 02 del quadro conoscitivo.

Come si evince dall'estratto cartografico (in rosso il limite del T.U. secondo il PSIV, in blu il limite del T.U. secondo l'articolo 224 della legge regionale n. 65/2014, ma entrambi sono pressochè identici), l'area in esame ricade all'esterno del perimetro del T.U. (vedi cerchio rosso)



estratto Perimetro del TU



Il procedimento di approvazione della presente variante è disciplinato dall'articolo 238 della legge regionale n. 65/214 che recita:

Art. 238 Disposizioni particolari per opere pubbliche

1. Nei casi di cui agli articoli 222,(429) 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234 sono comunque ammesse varianti agli strumenti urbanistici generali per la previsione e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, così come definito dall'articolo 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25.

2. Nei casi di cui agli articoli 222,(429) 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234, sono ammesse varianti agli strumenti urbanistici generali per la previsione e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico all'interno del perimetro del territorio urbanizzato così come definito dall'articolo 224, diverse da quelle previste dall'articolo 30, con le procedure di cui al titolo II, capo I.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, per quanto concerne le modalità di partecipazione all'adozione di atti di competenza statale.

Essendo l'opera pubblica in progetto ubicata all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato come sopra definito, sarebbe necessario il parere della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25, ma tale parere è già stato espresso in sede di formazione del RU e la pista ciclabile in oggetto viene leggermente modificata, riducendone la lunghezza e può rientrare quindi nei casi di cui all'articolo 25 comma 2 lettera a (interventi di adeguamento delle infrastrutture lineari esistenti) - si precisa che una pista ciclabile a fianco di una viabilità esistente è considerata come adeguamento delle infrastrutture lineari esistenti - essa può essere adottata ed approvata secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 65/2014 "Norme per il governo del territorio", il quale dispone:

Art. 34 Varianti mediante approvazione del progetto

1 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 9 bis e 35, nei casi in cui la legge prevede che l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica del comune, l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul BURT e rende accessibili gli atti in via telematica, dandone contestuale comunicazione alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana. Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione. Sulle osservazioni si pronuncia l'amministrazione competente adeguando gli atti, ove necessario. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto.

1 bis. Qualora la variante urbanistica comporti nuovo impegno di suolo non edificato fuori dal perimetro del territorio urbanizzato è richiesto in via preventiva il pronunciamento positivo della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25.

La presente variante, può essere definita quindi "semplificata" in quanto rientra nelle casistiche di cui al Titolo II Capo IV della LRT 65-2014 (Disposizioni procedurali semplificate).

Inoltre, la variante opera all'esterno del territorio urbanizzato come definito nello specifico dalla tavola ST10-Territorio Urbanizzato B del Piano Strutturale Intercomunale adottato dei Comuni dell'Unione Valdera, ma nulla cambia rispetto a quanto sopradetto.



Inoltre, la presente variante risulta coerente con i vigenti strumenti di pianificazione sovra ordinata regionale (PIT) e provinciale (PTCP) e con gli indirizzi, le prescrizioni e le direttive del vigente Piano Strutturale approvato e di quello adottato.

5.1 - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS

Per la variante in oggetto, essendo la stessa finalizzata alla redazione di una modifica leggera ad un'opera pubblica puntuale, che per di più non incide sulle componenti ambientali rispetto alla VAS redatta nelle more di formazione del RU, non sussiste l'obbligo di redazione della VAS, così come previsto dall'articolo 6 della L.R.T. 10/2010.

Articolo 6 (Casi di esclusione)

1. Non rientrano nel campo di applicazione della presente legge:

- a) piani e programmi finanziari o di bilancio;*
- b) piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;*
- c) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalla Regione o dagli enti locali competenti.*

1 bis. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale urbanistica (251) o della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione dei piani di cui all'articolo 5, comma 4 ter, nonché (251) a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

5.2 - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA

La variante in oggetto, essendo la stessa finalizzata alla redazione di un'opera pubblica puntuale, nella fattispecie una lieve modifica ad un tracciato destinato a pista ciclabile, risulta non sottoposta alla verifica di assoggettabilità a VIA in quanto opere non comprese negli allegati III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come previsto dall'articolo 43 della L.R.T. 10/2010.

Articolo 43 (Progetti sottoposti alle procedure di cui al presente titolo. Procedimento di VIA postuma)

1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del presente titolo e secondo le disposizioni del d.lgs. 152/2006:

- a) i progetti di cui all'allegato III della parte seconda del d.lgs. 152/2006 medesimo;*



COMUNE DI CAPANNOLI
Provincia di Pisa

b) i progetti di cui al comma 2, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità;
c) gli specifici progetti per i quali il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, abbia deciso l'assoggettamento a procedura di valutazione in considerazione dei possibili impatti negativi sull'ambiente. (168)

2. Sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi del presente titolo e secondo le disposizioni del d.lgs. 152/2006 ed i criteri definiti nelle relative norme di attuazione, i progetti di cui all'allegato IV della parte seconda del d.lgs. 152/2006 medesimo. (168)



6- MATERIA VINCOLISTICA

Ai fini di esaminare e valutare la presenza di eventuali vincoli, sovraordinati o non, si è preso in considerazione il seguente quadro conoscitivo di riferimento.

QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO:

I riferimenti per il quadro conoscitivo della variante sono:

- PIT/PPR vigente (Scheda di Paesaggio: scheda d'ambito 08 "piana di Livorno - Pisa - Pontedera");
- PTC della Provincia di Pisa;
- PS comunale vigente;
- PS Intercomunale adottato;
- il quadro conoscitivo del P.S.I. adottato;
- Piano intercomunale di protezione civile e piani d'emergenza;
- Piano Comunale di Classificazione Acustica;
- Piano triennale delle opere pubbliche;
- PAER - Piano Ambientale ed Energetico Regionale approvato con delibera di GRT 10/2015;
- PRQA - Piano Regionale per la Qualità dell'Aria;
- PRB - Piano regionale di gestione dei Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati (Delibera di C.R. 94/2014);
- Pianificazione di bacino in materia di pericolosità idraulica e geomorfologica;
- Pianificazione di distretto idrografico per la gestione delle acque;
- PRB - Piano regionale di gestione dei Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati (Delibera di C.R. 94/2014).

VINCOLI SOVRAORDINATI DI RIFERIMENTO:

Dal punto di vista dei vincoli di natura paesaggistica, le aree oggetto di variante non sono interessate da vincoli di tale natura e risultano conformi al vigente P.C.C.A.

L'assenza di vincoli di natura paesaggistica (Parte III del D.Lgs. 42-2004) esclude la convocazione della Conferenza Paesaggistica di cui all'Art. 21 del PIT/PPR e Art. 31 della LRT 65/201.



7- ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE

Considerata la tipologia della variante proposta e tenuto conto del fatto che la variante per aggiornamento a scadenza quinquennale del Regolamento Urbanistico, è stata approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 43 del 26/09/2017, ai sensi della legge regionale n. 65/2014, si è ritenuto opportuno fare riferimento, per l'analisi dello stato di fatto delle componenti ambientali, al quadro conoscitivo dei suddetti atti di governo del territorio, per i quali risulta conclusa la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, a cui si è fatto riferimento, per lo stato delle componenti ambientali, al Rapporto Ambientale elaborato per la procedura di VAS.

I contenuti della presente variante, per la loro scarsa significatività e rilevanza, non determinano, infatti, effetti ambientali diversi da quelli già valutati in sede di VAS della variante per aggiornamento a scadenza quinquennale del Regolamento Urbanistico e comunque le "condizioni generali alle trasformazioni" contenute al Titolo IX delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente RU garantiscono, l'attuazione delle previsioni urbanistiche nel pieno rispetto dei criteri ambientali ivi indicati (Punto I Sistema aria e clima, Punto II Sistema acqua, Punto III Sistema rifiuti, Punto IV Risparmio energetico, Punto V radiazioni non ionizzanti, Punto VIII Paesaggio). Inoltre si evidenzia che la presente variante al PS/RU opera all'esterno del territorio urbanizzato ma la stessa, ai sensi dell'articolo 25 comma 2 lett.a (interventi di adeguamento delle infrastrutture lineari esistenti), è da considerarsi non comportante impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, non incide sulle aree soggette a vincolo paesaggistico di cui alla parte III del Codice dei Beni Culturali e risulta coerente con gli obiettivi specifici delle invariante del PIT a valenza di Piano Paesaggistico approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015, di seguito indicate:

INVARIANTE I - I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici;

INVARIANTE II - I caratteri ecosistemici del paesaggio;

INVARIANTE III - Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali;

INVARIANTE IV - I caratteri morfotipologici dei sistemi agroambientali dei paesaggi rurali.



8- CONTENUTI DELLA VARIANTE AL R.U.

L'istanza di variante allo strumento urbanistico, riguarda la seguente tipologia di contenuti di seguito indicata:

1. Modifiche alla disciplina dei suoli (istanza unica);



Si presenta per l'istanza in questione, una breve descrizione, la scheda norma di R.U. vigente e variata, seguiti dalla valutazione ambientale e dalle relative conclusioni. una breve descrizione, l'indicazione catastale della stessa, uno stato aerofotogrammetrico dei luoghi e la successiva cartografia di RU vigente e variato, seguiti da una sintesi di approfondimento delle classi di pericolosità e fattibilità geologica.

8.1 – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI SUOLI


Istanza numero	1
Oggetto	Realizzazione di opera pubblica consistente nella modifica della porzione finale del tracciato della pista ciclabile di progetto di collegamento fra Capannoli e la SP n. 64 detta della "Fila".
Dati catastali	f.7 porzione part. 87 f.s.e.o. f.8 porzione part. 48 e 49 f.s.e.o.
Descrizione	Modifica del tracciato per realizzazione di opera pubblica consistente in pista ciclabile.
Sup. interessata	Mq. 780 circa



Ubicazione
dell'area



Estratto RU vigente



Estratto RU modificato



Stato attuale dei luoghi



Approfondimento classi di pericolosità e fattibilità geologica

PERICOLOSITA' VIGENTI	CLASSE
GEOLOGICA DPGR26/r	G2 (media)
IDRAULICA DPGR26/r	I2 (media) 200 anni < Tr <= 500 anni
SISMICA DPGR53/r	S2 (media)

STRUMENTI SOVRAORDINATI	CLASSE
PAI Aspetti Geologici	PF0
PGRA Aspetti Idraulici	P1 pericolosità da alluvione bassa

Si rileva altresì che:

- la modifica oggetto della presente Variante **NON VA A MODIFICARE QUANTO GIÀ PREVISTO PRECEDENTEMENTE IN FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLA VARIANTE PER AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE DEL RU.**



COMUNE DI CAPANNOLI
Provincia di Pisa

9- EFFETTI DELLA VARIANTE SUL DIMENSIONAMENTO DI REGOLAMENTO URBANISTICO E DI PIANO STRUTTURALE

La variante in oggetto non rientra fra le tipologie di varianti che comportano una variazione sul dimensionamento delle previsioni del R.U. e di verifica degli standards urbanistici, oltre che di un esame più approfondito delle modifiche puntuali che si andranno a fare anche dal punto di vista della conformità ai piani sovraordinati, in special modo al P.I.T.



10- CONDIZIONI ALLA FATTIBILITÀ GEOLOGICA, IDRAULICA E SISMICA

Tutte le modifiche puntuali che costituiscono i contenuti della presente variante al Regolamento Urbanistico non modificano le attuali classi di fattibilità geologica, idraulica e sismica le quali, pertanto, rimangono invariate.

Ai fini del necessario deposito della Variante al competente Ufficio del Genio Civile, per il caso in esame, si applicano i disposti dell'articolo 3 comma 2 lett. b del DPGR 30 gennaio 2020 n. 5/R della Regione Toscana in quanto la Variante in oggetto è una:

- variante alla disciplina degli strumenti urbanistici comunali che non comportano incremento di volume o di superficie coperta degli edifici;

Per il caso in esame, nell'atto di adozione della relativa variante, il soggetto istituzionale competente indica gli estremi del deposito e dell'esito del controllo delle indagini precedentemente eseguite nell'ambito della formazione di strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica relativa al territorio d'interesse, come prescritto dalla normativa.



11- VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI




Esaminata complessivamente la variante in oggetto, che interessa un aspetto normativo puntuale, non si rilevano elementi che producano significativi impatti sull'ambiente o sostanziali interferenze con la componente del patrimonio culturale e paesaggistico.

L'obiettivo della variante è infatti quello, di recepire un'istanza privata avente scarsa rilevanza sugli aspetti ambientali, senza innovare nella sostanza la disciplina generale e la visione di governo del territorio vigente, ma andando a inserirsi nella vision e nell'azione promossa dall'Amministrazione Comunale e dagli stessi strumenti urbanistici, tesa a promuovere una mobilità ecosostenibile.

I contenuti della presente variante, per la loro scarsa significatività e rilevanza, non determinano, infatti, effetti ambientali diversi da quelli già valutati in sede di VAS della variante per aggiornamento a scadenza quinquennale del R.U., approvata con delibera di C.C. n 43 del 26/09/2017.




In questo senso è stata tuttavia svolta, di seguito, una disamina dei potenziali effetti ambientali connessi all'opera puntuale in oggetto, oppure considerazioni in relazione a quanto già valutato in fase di VAS della Variante per aggiornamento quinquennale del RU.

Si riporta una sintesi della valutazione ambientale riferita alle aree tematiche principali e accorpate, con indicazione di eventuali criticità attese:




	positiva
	neutra
	Negativa

Le aree tematiche sono:

Per la modifica in oggetto che non comporta aumento del carico urbanistico:













	ARIA	monitoraggio qualità dell'aria, monitoraggio di pollini aerodispersi e di spore fungine aerodisperse
	ACQUA	acque superficiali, acque sotterranee, acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
	SUOLO E SOTTOSUOLO	siti interessati da procedimenti di bonifica



	AGENTI FISICI	rumore, elettrodotti, radiofrequenze, radioattività
	SISTEMI PRODUTTIVI	depuratore reflui urbani, rischio di incidente rilevante, aziende ad autorizzazione integrata ambientale
	PAESAGGIO	aree protette, paesaggio, superfici percorse da incendi, coerenza con il PIT/Piano Paesaggistico regionale

Nello specifico, la sintesi della valutazione ambientale, dimostra come per l'opera in oggetto non vi siano tematiche di rilievo da prendere in considerazione, trovando quindi conferma di positiva applicazione del disposto dell'art. 6 della LRT 10/2010.

Sintesi della valutazione ambientale

AREE TEMATICHE AMBIENTALI		VALUTAZIONE AMBIENTALE	CRITICITÀ
	ARIA	La modifica non produce alcun effetto sulla componente ambientale	
	ACQUA	La modifica non produce alcun effetto sulla componente ambientale	
	SUOLO E SOTTOSUOLO	La modifica non produce alcun effetto sulla componente ambientale	
	AGENTI FISICI	La modifica non produce alcun effetto sulla componente ambientale	
	SISTEMI PRODUTTIVI	La modifica non produce alcun effetto sulla componente ambientale	
	PAESAGGIO	La modifica non produce alcun effetto sugli aspetti paesaggistici. Coerenza con le 4 invarianti.	

Inoltre, la presente variante urbanistica non determina cambiamenti delle condizioni di pericolosità o fattibilità già approfondite in sede di formazione della variante n. 2 al Regolamento Urbanistico.

Si evidenzia che la variante al RU non comporta impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato in quanto è da considerarsi ai sensi dell'art. 25 2 comma lett. a un "intervento di adeguamento delle infrastrutture lineari esistenti" e non incide sulle aree soggette a vincolo paesaggistico di cui alla parte III del codice dei beni culturali.



COMUNE DI CAPANNOLI
Provincia di Pisa

12- COERENZA CON GLI STRUMENTI SOVRAORDINATI

L'impostazione della proposta di variante risulta coerente con gli indirizzi e prescrizioni della pianificazione territoriale di livello comunale (PS e PSI) e risulta coerente con gli obiettivi specifici delle invarianti del PIT a valenza di Piano Paesaggistico approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015.

Capannoli, li data firma digitale

**Il Progettista e Responsabile del
Procedimento**

Ing. Fabio Talini

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005